



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giorno 21 del mese di maggio duemiladiciannove

Il Giudice Monocratico Dott. Ambrogio Marrone
presso il TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE PENALE

con la presenza del P.M. (V.P.O.) Avv. Labalestra e con l'assistenza del
Cancelliere Dott. Gabriele Macchia
ha pronunciato, con lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

contro

IORIO Lorenzo, nato a Bari il 08.12.1971, ivi residente, al Viale Unità
d'Italia n.68;

Libero- presente

difeso di fiducia dall'Avv. Teresa Angelastri del Foro di Bari, con
studio legale in Bari, Corso V. Emanuele II, n. 30; **presente**.

IMPUTATO

del seguente reato:

del delitto p.e p. dall'art. 81 cpv, 595 comma 3, c.p. perché con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la pubblicazione di
commenti ad un articolo pubblicato sul blog di Internet di libero accesso e
denominato "20 centesimi", effettuati utilizzando il nickname "solobufale",
offendeva la reputazione ed il ruolo istituzionale di Ignazio Ciufolini, quale
professore associato di fisica presso l'Università del Salento, postando i seguenti
commenti riferiti alla sua persona "... *Quello che dice R-C-N-V è vero solo in
parte, per una buona parte è letteralmente falso, per un'altra parte letteralmente
distorto e altrettanto a uso e consumo suo, con buona pace del suo ultimo Nick,
cioè Verità(...)* R-C-N-V essendo alla frutta non può, infine, che ricorrere
all'ultima "arma finale" usata negli ultimi tempi, ossia quella di tirare in ballo

N. 20791/12 R.G.P.M.

N. 4432/14 R.G.Trib.

N. 2018/19 Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 19/08/2019

TRASMESSA AL P.G. _____

COMUNICATA IL _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il _____

Trasmesso estratto al contumace

il _____

notificato il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____ Camp. Penale

N. _____ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a _____

il _____

N.Rep. _____

N. _____ Mod.71M.E.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il _____

il fatto che il suo incubo non fa parte di alcuna istituzione scientifica. R-C-N-V infatti lo va usando a destra e sinistra scrivendo a più non posso a terze parti (che ovviamente secondo lui stanno zitte...) . Ma, ahimè in ambito scientifico (con il quale R-C-N-V ha poca dimestichezza)"(...) "Sei ottenebrato a tal punto dal tuo complesso di inferiorità, dalla tua megalomania, dalla tua paranoia, dalla tua mania di persecuzione, dalla sua intrinseca disonestà intellettuale, oltre che umana, dalla tua slealtà (...) Tanto più che, poi, tutti sanno chi sei (...) Il mitico buffone R-C-N-V (...) R-C-N-V che probabilmente assume stupefacenti in modo da vedere solo il mondo che vuole (...) Ma il poveraccio si sente talmente di friggere che ha da tempo smarrito ogni senso del ridicolo(...) Ma lui non può esimersi dall'essere disonesto."

Commesso in Bari (luogo di residenza di Iorio Lorenzo ai sensi dell'art.9 comma 2 c.p.p.) nelle settimane precedenti (dalla 10ª alla settima settimana) all'11 maggio 2011.

Parte civile: Ciufolini Ignazio, nato a Roma il 27.12.1951- **presente**

rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Pinca, del Foro di Lecce, con studio in Galatone , via Garibaldi, n.32; **presente**

Conclusioni delle parti

Pubblico Ministero: condanna a mille euro di multa;

Parte Civile: condanna e risarcimento del danno con spese

Difensore: assoluzione ex art. 599 c.p., in subordine art. 131 bis;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ex artt. 554 – 555 c.p.p. emesso dal PM in sede il 4 giugno 2014, è stata disposta la citazione dinanzi a questo Tribunale di IORIO Lorenzo, come in atti generalizzato, per rispondere del reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la pubblicazione di commenti ad un articolo pubblicato sul blog di Internet di libero accesso e denominato "20 centesimi", effettuati utilizzando il nickname "solobufale", offendeva la reputazione ed il ruolo istituzionale di Ignazio Ciufolini, quale professore associato di fisica presso l'Università del Salento, postando i seguenti commenti riferiti alla sua persona "... *Quello che dice R-C-N-V è vero solo in parte, per una buona parte è letteralmente falso, per un'altra parte letteralmente distorto e altrettanto a uso e consumo suo, con buona pace del suo ultimo Nick, cioè Verità(...) R-C-N-V essendo alla frutta non può, infine, che ricorrere all'ultima "arma finale" usata negli ultimi tempi, ossia quella di tirare in ballo il fatto che il suo incubo non fa parte di alcuna istituzione scientifica. R-C-N-V infatti lo va usando a destra e sinistra scrivendo a più non posso a terze parti (che ovviamente secondo lui stanno zitte...) . Ma, ahimè in ambito scientifico (con il quale R-C-N-V ha poca dimestichezza)"(...) "Sei ottenebrato a tal punto dal tuo complesso di inferiorità, dalla tua megalomania, dalla tua paranoia, dalla tua mania di persecuzione, dalla sua intrinseca disonestà intellettuale, oltre che umana, dalla tua slealtà (...) Tanto più che, poi, tutti sanno chi sei (...) Il mitico buffone R-C-N-V (...) R-C-N-V che probabilmente assume stupefacenti in modo da vedere solo il mondo che vuole (...) Ma il poveraccio si sente talmente di friggere che ha da tempo smarrito ogni senso del ridicolo(...) Ma lui non può esimersi dall'essere disonesto."*

Compresso in Bari (luogo di residenza di Iorio Lorenzo ai sensi dell'art.9 comma 2 c.p.p.) nelle settimane precedenti (dalla 10^a alla settima settimana) all'11 maggio 2011.

All'udienza di comparizione del 11 novembre 2014, presente l'imputato regolarmente citato, l'udienza veniva rinviata per la omessa citazione della persona offesa a quella successiva del 14 aprile 2015, che veniva poi rinviata per assenza del giudice titolare a quella del 23 febbraio 2016 nella quale il Tribunale, verificata la regolare instaurazione del rapporto processuale, ha ammesso la costituzione di parte civile della persona offesa Ciufolini Ignazio e, non sussistendo questioni preliminari, è stato aperto il dibattimento e sono state raccolte le richieste dei mezzi di prova avanzate dalle parti come da verbale in atti. In particolare il PM ha richiesto l'esame dell'imputato e l'escussione dei testi della propria lista, regolarmente depositata, con riserva di produzione documentale.

Il difensore della parte civile, regolarmente costituita, ha chiesto controesame come per legge, esame dei testi della propria lista e dell'imputato ed ha depositato documenti.

La difesa dell'imputato ha chiesto controesame come per legge ed esame dell'imputato; ha fatto riserva di produzione documentale.

Ammesse con ordinanza le prove orali e documentali dedotte, in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, il processo veniva differito all'udienza del 24 maggio 2016 che, per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze veniva rinviata all'udienza del 4 aprile 2017, con sospensione dei termini di prescrizione.

Tale ultima udienza, per l'assenza delle parti e la mancanza del fascicolo il pubblico ministero veniva rinviata al 27 giugno 2017 nella quale si procedeva all'esame della parte civile Ciufolini Ignazio, col rinvio all'udienza del 20 febbraio 2018 che veniva rinviata per l'assenza del giudice titolare all'udienza del 13 novembre 2018 poi anticipata a quella del 5 giugno 2018, che veniva differita alla data del 21 novembre 2018 per la sospensione dei processi penali e dei termini prescrizionali presso il Tribunale di Bari fino al 30 settembre 2018, come disposta dal D.L. n. 73/2018, convertito con modificazioni in L. n. 93/2018. di cui al D.L.73/18.

La predetta udienza del 21 novembre 2018, per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze veniva rinviata all'udienza del 19 febbraio 2019, con sospensione dei termini di prescrizione.

In detta ultima udienza, a seguito del cambiamento persona fisica del giudice si procedeva alla rinnovazione del dibattimento, non avendo prestato il difensore dell'imputato il consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura.

Si procedeva quindi all'esame della persona offesa, con rinvio all'udienza del 5 marzo 2019 nella quale venivano assunti i testi della parte civile Di Blasio e Paolozzi ed acquisita documentazione prodotta dalla parte civile e la memoria prodotta dalla difesa dell'imputato.

Alla successiva udienza del 19 marzo 2019 si svolgeva all'esame dell'imputato ed acquisita ulteriore documentazione prodotta dalla difesa processo veniva rinviata per la discussione all'udienza del 23 aprile 2019, che poi, per l'assenza per ferie del giudice, veniva rinviata al 7 maggio 2019.

In detta udienza il giudice, rigettate le richieste di prova integrativa delle parti articolo 507 c.p. P dichiarata chiusa l'istruttoria disponeva procedersi alla discussione e le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe, all'esito delle quali l'udienza veniva rinviata per repliche a quella odierna del 21 maggio 2019, nella quale, all'esito delle repliche delle parti, il giudice decideva come dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, sulla base delle deposizioni testimoniali e della documentazione acquisita agli atti del dibattimento la vicenda può essere così ricostruita.

La parte civile Ignazio Ciufolini, professore associato di Fisica presso dell'Università del Salento all'epoca dei fatti, che si occupava e si occupa principalmente di relatività generale e gravitazione, aveva iniziato a pubblicare sin dal 1984 i propri lavori scientifici su importanti riviste di rilievo internazionale,

quali "Science", con riguardo ad una particolare tecnica di misura di un effetto relativistico.

Nel 2004 "Nature", una delle più importanti riviste scientifiche in ambito internazionale, aveva pubblicato un lavoro che il Ciufolini aveva condotto con un collega statunitense il prof. Errico Pavlis della Università o Maryland Baltimora Couty concernente un lavoro di misurazione del frame ragging, utilizzando i dati dei satelliti Lageos e Lageos 2, mediante un programma della NASA chiamato Geodyn.

In relazione alla predetta pubblicazione, un suo ex studente di dottorato, il dott. Lorenzo Iorio, venuto a conoscenza di detta pubblicazione, aveva inviato alla rivista *Nature* una lettera nella quale lamentava di non essere stato menzionato nell'anzidetta pubblicazione, alla quale a suo dire avrebbe contribuito.

Tuttavia *Nature*, effettuate le verifiche del caso, non dava alcun seguito alla lettera del dottor Iorio, ritenendo indubbia in ambito scientifico internazionale la paternità delle predette ricerche e delle relative pubblicazioni.

Nel 2007 la medesima rivista pubblicava un ulteriore lavoro del Ciufolini relativo alla teoria della distorsione dello spazio tempo indotta da una massa in rotazione, di Albert Einstein.

A seguito di tale pubblicazione visitando taluni blog e siti Internet relativi ad argomenti scientifici il predetto professore aveva rinvenuto in vari commenti riguardanti i suoi lavori contenuti offensivi e diffamatori nei suoi confronti.

In particolare, in data 11 maggio 2011 il quotidiano on-line "Venticentesimi" pubblicava un articolo dal titolo "Relatività, l'Università del Salento batte i fisici usa", concernente il lavoro condotto dal Ciufolini e dal professor Pavlis relativamente alla misura del gravito- magnetismo o frame ragging.

Tale articolo era visualizzabile sul sito con il seguente indirizzo HTTP: [//www.venticentesimi.it/blog/2011/05/11/relativita_salento_batte_i_fisici_americani/](http://www.venticentesimi.it/blog/2011/05/11/relativita_salento_batte_i_fisici_americani/) (si veda l'allegato n.1 alla querela da cui è derivato il presente giudizio).

In corrispondenza di tale articolo, il Ciufolini riscontrava una serie di commenti postati da un certo "Solobufale", che presentavano a suo giudizio un palese contenuto offensivo e diffamatorio, in calce ai quali sono stati fatti svariati commenti da parte dei visitatori del sito internet.

Tra i commenti di Solobufale, in particolare, ve ne era alcuni che sono stati indicati nel capo di imputazione e costituiscono oggetto del presente giudizio

Ravvisato in tali commenti ed in altri del medesimo autore la portata diffamatoria nei propri confronti, il Ciufolini ha sporto denuncia e, acquisita la notizia di reato, sono state compiute le indagini da cui ha avuto origine il presente giudizio a carico di IORIO Lorenzo Giuseppe, individuato nell'utilizzatore del nickname "solobufale".

1. Sulla identificazione del soggetto cui attribuire la paternità del commento scritto utilizzando lo pseudonimo "Solobufale"

In primo luogo, è opportuno precisare che la paternità dei commenti oggetto del presente giudizio è attribuibile senza alcun dubbio a IORIO Lorenzo.

Tanto è stato accertato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, attraverso l'audizione dell'imputato e della parte civile ed è pacifico tra le parti..

Lo stesso imputato IORIO, esaminato all'udienza del 19 marzo 2019, ha dichiarato di aver utilizzato lo pseudonimo *Solobufale* per accedere al blog *Venticentesimi* ed inserire commenti ivi pubblicati.

E' stato anche accertato che destinatario dei commenti di "solobufale" fosse il prof. Ciufolini che utilizzava i nick name Verità e R-C-N-V-, come dallo stesso riconosciuto nel suo esame (v.pag. 5 e ss. verbale stenotipico udienza del 27.06.2017)

Dagli allegati alla querela si evince chiaramente che l'interlocutore di "solobufale" fosse il professor Ignazio Ciufolini; in particolare a pagina 38 dell'allegato n.1 alla querela, su domanda espressa di un altro utente del blog, tale Marco Sparro, il quale chiedeva ai signori "solo bufale" e "verità" di palesarsi con nome e cognome

e, se possibile, di allegare il *curriculum vitae*, l'utente "sol bufale", ossia Iorio, rispondeva: "caro Marco, per quel che riguarda Ignazio Iorio il suo curriculum vitae è qui" cui seguiva un link al curriculum del dottor Iorio, con l'affermazione del medesimo Iorio "come vedrai ogni affermazioni ivi contenuta è documentata. Circa Ignazio Ciufolini ho trovato un curriculum qui" cui seguiva un link al curriculum del professor Ciufolini.

Un altro riferimento all'identità del Ciufolini di indicato come "verità" è contenuto a pagina 37 del medesimo allegato, cui si rinvia e nella quale è fatto espressamente il nome del prof. Ciufolini e del collega greco Parlis.

Può concludersi, quindi, che il fatto materiale dell'inserimento nelle settimane precedenti al giorno 11 maggio 2011 dei commenti (post) in calce all'articolo pubblicato sulla testata Venticentesimi, è stato commesso da Lorenzo Iorio e che il destinatario dei predetti post era da Ignazio Ciufolini.

2. Sulla configurabilità del reato in contestazione.

Individuati gli autori del fatto, occorre ora verificare la sussumibilità del fatto stesso nella fattispecie in contestazione, ossia in quella della diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità *ex art. 595*, comma terzo, c.p. da parte di Iorio Lorenzo.

Questo Giudice ritiene che nel caso in decisione sussistano gli elementi costitutivi del reato contestato a IORIO, ma che in relazione ad essi ricorra la causa di non punibilità prevista dall'art. 599 comma secondo c.p..

Infatti, le espressioni utilizzate dall'imputato nei commenti da lui pubblicati nelle date indicate in imputazione presentano il crisma dell'offensività della reputazione del prof. Ignazio Ciufolini.

Nei confronti di quest'ultimo sono utilizzate espressioni gravemente lesive della dignità e della reputazione - con l'effetto di tradursi in mere aggressioni gratuite:

trattasi, infatti, sia di espressioni suggestive di condotte connotate da illiceità, sia di espressioni propriamente denigratorie..

In particolare assumono carattere offensivo e denigratorio le frasi indicate in imputazione di seguito riportate:

“Sei ottenebrato a tal punto dal tuo complesso di inferiorità, dalla tua megalomania, dalla tua paranoia, dalla tua mania di persecuzione, dalla sua intrinseca disonestà intellettuale, oltre che umana, dalla tua slealtà (...) Tanto più che, poi, tutti sanno chi sei (...) Il mitico buffone R-C-N-V (...) R-C-N-V che probabilmente assume stupefacenti in modo da vedere solo il mondo che vuole (...) Ma il poveraccio si sente talmente di friggere che ha da tempo smarrito ogni senso del ridicolo(...) Ma lui non può esimersi dall'essere disonesto.”

Invero, le espressioni che si riferiscono all'essere il Ciufolini ottenebrato *“dalla tua paranoia, dalla tua mania di persecuzione, dalla sua intrinseca disonestà intellettuale, oltre che umana, dalla tua slealtà”* lungi dal costituire una critica o una satira, per quanto aspre e pungenti, si riferiscono ad un esplicito disprezzo verso la persona non collegato in alcun modo al contesto di critica alle opere scientifica della stessa, con l'indicazione di tratti morali e psicologici che alludono a stati patologici (paranoia, mania di persecuzione) o a qualità morali attribuite all'offeso (intrinseca disonestà intellettuale), ma del tutto indimostrate ed invieritiere, con conseguente arbitraria aggressione della sfera della onorabilità e della dignità della persona, in modo del tutto ingiustificato ed al di là dei limiti della verità del fatto attribuito e della continenza del linguaggio adoperato.

Analogamente, l'espressione *“mitico buffone”* e la prospettazione del probabile uso di stupefacenti, quest'ultimo del tutto indimostrato, costituiscono una gratuita offesa alla persona del Ciufolini ed alla sua figura professionale, in modo del tutto disconnesso dalla sua attività scientifica ed al fine di mettere in ridicolo l'offeso, attribuendogli epiteti ingiuriosi (mitico buffone) ovvero abitudini spregevoli o comunque non confacenti per un accademico (probabile uso di stupefacenti) volte solo a gettare discredito sulla dignità della persona.

L'elemento oggettivo della fattispecie delittuosa può, dunque, ritenersi provato.

Analogamente, emerge la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, consapevole della carica offensiva delle espressioni adoperate.

Al riguardo va richiamato il consolidato insegnamento della Cassazione secondo cui, in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere (cfr. Cass. Pen. n. 8419/2013).

Per completezza espositiva, è altresì opportuno chiarire che nel caso di specie non sono ravvisabili gli estremi della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica, quale modalità di estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero (che, come noto, è riconosciuto non solo dalla nostra Carta Costituzionale, ma anche a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo).

Segnatamente, l'esercizio di tale diritto costituisce ed integra una causa di giustificazione, purché ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica (principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva) con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca.

Ancora più in particolare, in merito al rapporto tra diritto all'onore e diritto di critica, la Corte di Cassazione ha affermato che *"posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e*

tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Conseguente che non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza" (Cass. n. 4545/2012 e Cass. n. 12420/08).

Mette conto altresì ricordare l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la critica, anche riferita a personaggi appartenenti al mondo politico (come nel caso oggetto del presente giudizio) "diversamente dalla cronaca (essa) è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni usate rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito" (Cass. n.28411/2012; in senso conforme Cass. n. 23314/n. 23314).

Più recentemente la Corte ha affermato che "In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e

denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira" (Cass. n. 1434/2015).

Orbene, avuto riguardo al caso di specie, deve osservarsi che nessuno delle tre condizioni (verità, pertinenza e continenza) necessarie affinché possa riconoscersi valenza scriminante rispetto alla condotta diffamatoria, risulta integrata.

Quanto al requisito della veridicità, nei termini sopra precisati, si rileva che l'imputato nel commento in questione ha riportato notizie che risultano mere illazioni (in particolare: il riferimento a stati patologici (pararanoia, mania di persecuzione) o a qualità morali attribuite all'offeso (intrinseca disonestà intellettuale), che sono risultate del tutto indimostrate ed invieritiere.

Analogamente, l'espressione "*mitico buffone*" e la prospettazione del probabile uso di stupefacenti, (quest'ultimo del tutto indimostrato), la cui veridicità non ha avuto riscontri probatori non possono ritenersi espressione del diritto di critica, ma costituiscono manifestazioni di un disprezzo verso la persona, al solo fine di denigrarla e metterla in cattiva luce in pubblico.

Al contrario, la documentazione in atti e le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni a discarico assunti dalla stessa hanno dimostrato il prestigio accademico goduto dal prof. Ciufolini e la stima dello stesso nel mondo scientifico di riferimento, nel cui ambito erano conosciute le sue dispute con lo Iorio in relazione alla vicenda in esame.

Come condivisibilmente precisato dai giudici di legittimità, riportare un fatto non vero, non solo costituisce un inescusabile danno nei confronti del soggetto cui ingiustamente si attribuisce un comportamento non tenuto, ma integra altresì gli estremi della falsa comunicazione nei confronti dei destinatari della notizia di critica-cronaca (Cass. n. 6463/2015).

In relazione al requisito della continenza si osserva che le espressioni utilizzate da Iorio Lorenzo travalicano tale limite.

Come già innanzi rilevato, nei confronti della persona offesa vengono, infatti, adoperate frasi gravemente lesive della dignità e della reputazione che altro non

sono che mere aggressioni gratuite (“mitico buffone”, “disonesto”, “Sei ottenebrato a tal punto dal tuo complesso di inferiorità, dalla tua megalomania, dalla tua paranoia, dalla tua mania di persecuzione, dalla sua intrinseca disonestà intellettuale, oltre che umana, dalla tua slealtà”).

Né tantomeno si ravvisa nel caso di specie un oggettivo interesse delle informazioni divulgate (con conseguente carenza del requisito della pertinenza), anche in ragione della non veridicità delle stesse.

Dunque, la carenza tanto del requisito della veridicità dei fatti, quanto di quelli della continenza delle espressioni utilizzate e della pertinenza, impedisce di ritenere integrata la scriminante del diritto di critica.

Ne consegue che le affermazioni oggetto di contestazione aventi carattere diffamatorio, non giustificato dalla esimente del diritto di critica, sorrette dall'elemento psicologico del dolo generico in capo all'imputato, conducono all'affermazione della responsabilità di IORIO Lorenzo aggravata dall'uso del mezzo di pubblicità (trattandosi di un commento posto in calce ad un articolo giornalistico edito sul web).

In effetti, la condotta realizzata in tal modo è risultata potenzialmente idonea a raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (e tuttavia non può dirsi posta in essere "*col mezzo della stampa*", non essendo le frasi offensive contenute nell'articolo di giornale, ma in calce allo stesso nell'area destinata ai commenti degli utenti registrati. Sulla distinzione tra i vari mezzi di manifestazione del pensiero trasmessi in via telematica, cfr. Cass. SS.UU., n. 31022 del 29.11.7.2015).

In proposito va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la responsabilità per il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, cod. pen. in relazione alla pubblicazione di espressioni offensive e diffamatorie sul un blog postate direttamente dall'imputato o da terzi e non opportunamente filtrate.

Tra le varie pronunzie sul tema va richiamata una recente sentenza che ha affermato che: "*La diffusione di messaggi diffamatori attraverso un blog integra*

un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere «col mezzo della stampa», non essendo i blog destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico.» (Cassazione. penale, sez. V, sentenza 22/01/2019 n° 2929)

Con la sentenza ora richiamata la Corte di Cassazione è intervenuta ancora una volta in chiave punitiva nei confronti di chi utilizza in modo sconsiderato ed illegittimo gli strumenti del web 2.0 ed in particolare il blog.

Il caso riguardava un blogger ritenuto dalla Corte di appello di Milano responsabile del reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, cod. pen. in relazione alla pubblicazione di espressioni offensive e diffamatorie sul suo blog postate direttamente dall'imputato o da terzi e non opportunamente filtrate.

A seguito di ricorso dell'imputato la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito respingendo le eccezioni della difesa.

La Corte di Cassazione è partita dalla premessa che il blog, tipico strumento del web 2.0, nasce come termine dalla contrazione di web-log, ovvero «diario in rete».

Si tratta di un particolare tipo di un sito web in cui i contenuti vengono visualizzati in forma anti-cronologica (dal più recente al più lontano nel tempo), in genere gestito da uno o più blogger, che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post, concetto assimilabile o avvicinabile a un articolo di giornale.

Il singolo intervento (articolo, pensiero, contenuto multimediale, ecc.) inserito dal blogger viene definito post e l'applicazione utilizzata permette di creare i nuovi

post identificandoli con un titolo, la data di pubblicazione e alcune parole chiave (tag).

Qualora l'autore del blog lo permetta, ovvero abbia configurato in questa maniera il blog, al post possono seguire i commenti dei lettori del blog.

Inoltre, secondo la Suprema Corte, il blog va considerato alla stessa stregua di altri strumenti del web 2.0, come in social ed in particolare Facebook, per cui la diffamazione è anche aggravata dall'uso di uno strumento di pubblicità, prevista dalla seconda ipotesi del comma terzo dell'art. 595 cod. pen., che in effetti prevede tre ipotesi alternative di aggravamento del reato in relazione al mezzo con cui è arrecata l'offesa: a) col mezzo della stampa, b) con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, c) in atto pubblico.

Si ricorda, difatti, che secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere «col mezzo della stampa», non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Sez. 5, n. 4873 dell'1/02/2017).



3. Sulla causa di non punibilità di cui all'art. 599 comma 2 c.p.

Ritiene questo giudicante che, pur dovendosi riconoscere la sussistenza della responsabilità dell'imputato dal punto di vista soggettivo e oggettivo per il reato ascrittogli in rubrica, deve tuttavia affermarsi che nel caso in esame ricorra la causa di non punibilità di cui all'articolo 599 comma secondo c.p. in favore dell'imputato. Invero, contrariamente a quanto affermato in querela dal Ciufolini Ignazio va osservato che le frasi diffamatorie attribuite all'imputato, come dallo stesso

dichiarato nel corso del suo esame e come si rileva dalla lettura degli atti del dibattimento, sono state scritte nello stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui posto in essere dalla persona offesa e subito dopo lo stesso.

Infatti, i commenti postati dal dott. Iorio sono stati scritti di seguito a commenti offensivi, poco riguardosi e non rispondenti concernenti l'attività scientifica svolta dallo stesso Iorio e la reputazione professionale del medesimo, sicché tali scritti appaiono come risposta ad analoghi e precedenti scritti ritenuti offensivi e provocatori da parte del Ciufolini.

In proposito va ricordato che anche la contrapposizione tra il ruolo istituzionale rivestito dal Ciufolini, professore universitario, rispetto a quello del dottor Iorio, insegnante di liceo, ha assunto carattere insidioso e quasi di biasimo nei confronti di quest'ultimo, poiché le critiche ad esso rivolte provenivano da una persona particolarmente qualificata quale era il professore universitario Ignazio Ciufolini.

Occorre questo punto esaminare le frasi riportate nel capo d'imputazione per ricostruire la circostanza che i commenti dell'imputato sono state la reazione a specifici interventi del prof. Ciufolini ai quali si ricollegavano, come "botta e risposta", in un ambito temporale ristretto, svoltosi all'interno di un blog caratterizzato dalla possibilità per gli utenti di pubblicare interventi di commento e repliche ai commenti altrui.

Si procederà, dunque, all'esame solo delle espressioni ingiuriose contenute nel capo d'imputazione che costituiscono oggetto specifico del presente procedimento e in relazione alle quali soltanto può affermarsi la sussistenza o meno della responsabilità penale dello Iorio, mentre esulano da tale esame, non essendo oggetto del presente procedimento, le altre espressioni indicate nei commenti contenuti nell'allegato alla querela, che sono state oggetto di discussione da parte della parte civile e di argomentazione specifica nella memoria difensiva da essa depositata, ma che non riguardano l'oggetto di questo processo.

In particolare:

1) La frase “ *Quello che dice R-C-N-V è vero solo in parte, per una buona parte è letteralmente falso, per un'altra parte letteralmente distorto e altrettanto a uso e consumo suo, con buona pace del suo ultimo Nick, cioè Verità(...)*... Scritta da solo bufale 10 settimane fa rispetto al giorno 11/5/2011 (v. Pagina 18 dell'allegato numero uno all'atto di denuncia querela) consegue al precedente commento formulato sullo stesso blog dal professor Ignazio Ciufolini col nickname Verità nella parte in cui afferma “ *è interessante notare che i lavori di Iorio sono spesso lo stesso lavoro pubblicato in differenti riviste e quando addirittura non si contraddicano l'un l'altro ... Ma allora quale dei vari lavori di Iorio il lettore dovrebbe prendere buono interrogativi inoltre alcuni ricercatori trovano strano che alcuni dei lavori di Iorio siano stati accettati da alcune riviste dopo pochi giorni dall'invio, dato che ci vogliono vari giorni solo per inviare un articolo ad un referente che prima di rispondere in piega sempre varie settimane. Strano no Cui prodest? GP-B*” (v. Pagina 17 del richiamato allegato all'atto di denuncia querela).

Appare evidente che il professor Ciufolini nel commento ora riportato, ritenendo ripetitivi e contraddittori i lavori del dottor Iorio, senza fornire alcun riscontro o argomentazione alle proprie tesi (facendo nomi dei ricercatori o indicando altri parametri oggettivi e verificabili) afferma apoditticamente che alcuni ricercatori troverebbero strani i tempi di accettazione troppo rapidi di alcuni dei primi articoli di critica da parte dello Iorio ai risultati dello stesso professor Ciufolini.

Si deduce indubbiamente dal riportato commento che il professor Ignazio Ciufolini volesse insinuare nel lettore il dubbio che non fosse stata rispettata la procedura prevista per la pubblicazione degli articoli dello Iorio e che quindi costui avesse avuto un trattamento di favore dai membri del gruppo americano dei valutatori della missione GP-B

In proposito va osservato che il commento di Ciufolini è volto a screditare l'attendibilità scientifica dei lavori pubblicati dallo Iorio, ingenerando nel pubblico il dubbio che costui goda di favoritismi nell'ambiente scientifico, che gli consentano di pubblicare su differenti riviste lavori tra loro stessi in

contraddizione; il che si traduce indubbiamente in un'offesa alla capacità scientifica ed all'onestà intellettuale dello Iorio, che viene messa in dubbio sia pure in modo velatamente allusivo.

2) il commento : “ *R-C-N-V essendo alla frutta non può, infine, che ricorrere all'ultima “arma finale” usata negli ultimi tempi, ossia quella di tirare in ballo il fatto che il suo incubo non fa parte di alcuna istituzione scientifica. R-C-N-V infatti lo va usando a destra e sinistra scrivendo a più non posso a terze parti (che ovviamente secondo lui stanno zitte...) . Ma, ahimè in ambito scientifico (con il quale R-C-N-V ha poca dimestichezza) scritto da “solo bufale” 10 settimane fa rispetto all'11.05.2011 (si veda pagina 19 dell' allegato alla denuncia querela innanzi richiamato) consegue alle seguenti frasi pubblicate immediatamente prima nel medesimo blog dal professor Ignazio Ciufolini usando il nick Verità : “ l'articolo è stato ricevuto il 16 febbraio 2005 ed accettato il 25 febbraio 2005: dopo appena sette giorni lavorativi! Neppure il tempo per inviarlo ai referee... L'articolo(...)è stato ricevuto il 14 dicembre accettato il 7 gennaio, ovvero dopo circa 17 giorni lavorativi (senza contare il periodo di vacanze di Natale Capodanno)... Ma come mai nessun ente di ricerca Università mai pensato di assumere solo bufale sei così bravo? Forse perché scrive solo bufale ma il lettore giudichi da solo “ (v. Pagina 19 dell'allegato alla denuncia querela).*



Va osservato che pure con questo commento il professor Ignazio Ciufolini si riferisce a una pretesa irregolarità procedurale (mancanza di revisione dei pari o altro procedimento di controllo) in riferimento ad alcuni articoli dell'imputato Iorio, in relazione al quale afferma che nessun ente di ricerca Università lo abbia mai assunto, contrariamente a quanto è emerso documentalmente nel dibattito. Invero imputato ha prodotto documentazione dalla quale risulta che è stato associato a vario titolo ad enti di ricerca ed ha collaborato con gli stessi, oltre ad aver ricevuto offerte di collaborazione da Università e da altri enti, trattandosi peraltro di notizie liberamente disponibili in rete è notoriamente diffuse, anche in epoca precedente ai fatti oggetto del presente procedimento (si veda sul punto la produzione documentale con indice depositata dal difensore dell'imputato

all'udienza del 19 marzo 2019, in cui, tra l'altro sono compresi una copia alla certificazione rilasciata Università degli Studi di Bari Aldo Moro in data 17/6/2011, una certificazione rilasciata dalla FMR consulti S.p.A. il 22/6/2011, un'attribuzione di incarichi di associazione scientifica da parte del INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) del 21.11.11, oltre la stampa archivio elettronico di massa ad accesso libero relativo ai dati di bibliometrici del dottor Iorio ed altri dati bibliometrici relativi all'imputato).

3) Il commento : *“Sei ottenebrato a tal punto dal tuo complesso di inferiorità, dalla tua megalomania, dalla tua paranoia, dalla tua mania di persecuzione, dalla sua intrinseca disonestà intellettuale, oltre che umana, dalla tua slealtà (...) Tanto più che, poi, tutti sanno chi sei”* scritto da “solo bufale” 9 settimane fa rispetto all'11.05.2011 (si veda pagina 21 dell' allegato alla denuncia querela innanzi richiamato) consegue alle seguenti frasi pubblicate immediatamente prima nel medesimo blog dal professor Ignazio Ciufolini col nickname Verità: *“ viceversa bisognerebbe domandare alle relative istituzioni perché l'autore dei lavori di critica ossessive alle misure con i Lageos sia stato prima allontanato dall'Agenzia Spaziale Italiana di Matera, poi dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari ed infine anche dall' INFN di Pisa ed è ora costretto a firmarsi F.R.A.C. Viale Unità d'Italia. Tutti si sono domandati quali istituzioni sia F.R.A.C. ed alla fine è venuto fuori che non è un'istituzione, ma significa Fellow of the Royal Astronomical Society. Molto, molto interessante. Ma lasciamo pure l'ottima prova a “Solo Bufale”. (si veda pag. 20 del richiamo allegato alla querela)*

Anche in questo caso il professor Ciufolini dà per vere circostanze del tutto indimostrate, ovvero l'allontanamento dello Iorio da parte degli enti di ricerca innanzi indicati, in relazione a rapporti di collaborazione con contratti a termine venuti meno a seguito della conclusione relative scadenze, contrariamente a quanto affermato dall'odierna parte civile..

Inoltre, fingendo di non conoscere o ignorando l'esistenza di una autorevole società scientifica inglese, la cui fondazione, com'è noto, risale al 1820, il Ciufolini fa riferimento in modo sarcastico all'appartenenza dello Iorio alla predetta società.

4) Il commento : *“Il mitico buffone R-C-N-V (...) R-C-N-V che probabilmente assume stupefacenti in modo da vedere solo il mondo che vuole (...)”* scritto da “solo bufale” 8 settimane fa rispetto all'11.05.2011 (si veda pagina 26 dell' allegato alla denuncia querela innanzi richiamato) consegue alle seguenti frasi pubblicate poco prima nel medesimo blog dal professor Ignazio Ciufolini col nickname Verità (v.pag. 23 e 25 dell'atto di querela: “

“<Solo Bufale> è sicuramente Lorenzo Iorio perché è l'unico al mondo a conoscere leggere tutti i lavori Iorio elencati sopra (inclusi i precisi riferimenti bibliografici)!..” e “ sarebbe anche molto interessante fare una ricerca per vedere se esiste un articolo di uno scienziato serio che cita questo lavoro di Iorio se non per dire che il lavoro è profondamente sbagliato. Ti può per esempio fare una semplice ricerca su Google Scholar per trovare numerosi lavori, da tutto il mondo, che dimostrano che questo lavoro è senza senso.”

Anche in questo caso il Ciufolini riferisce circostanze infondate ed offensive, come quella secondo cui solo il dottor Iorio conoscerebbe i propri lavori, che invece come risulta da ricerche su Google Scholar e sul più autorevole archivio elettronico NASA- ABS, che permette di visualizzare per ogni singolo anno il numero di lettori della produzione scientifica dello Iorio e le numerose citazioni dello stesso ricevute da altri ricercatori di vari paesi, trattandosi peraltro di archivio elettronico operativo già in precedenza rispetto all'epoca dei fatti di causa.

Analogamente appare offensiva la considerazione del tutto generica ed indimostrata secondo cui degli scienziati seri citerebbero Iorio solo al fine di mostrare l'erroneità dei suoi lavori, senza tuttavia che sia fatto un solo nome di tali scienziati.

5) Infine, il commento : *“ Ma il poveraccio si sente talmente di friggere che ha da tempo smarrito ogni senso del ridicolo(...) Ma lui non può esimersi dall'essere disonesto.”* (...)” scritto da “solo bufale” 7 settimane fa rispetto all'11.05.2011 (si veda pagina 31-32 dell' allegato alla denuncia querela innanzi richiamato) consegue alle

seguenti frasi provocatorie pubblicate poco prima nel medesimo blog dal professor Ignazio Ciufolini col nickname Verità (v.pag. 30 dell'atto di querela:

“ Quanto al fatto se sia vero oppure no che Iorio abbia provato a pubblicare lavori anche su qualche rivista prestigiosa come Nature e Phys. Rev. Lett., basterebbe semplicemente chiedere appunto queste riviste (immaginiamo che abbia anche provato a pubblicare su Science di questo ne abbiamo le prove) ci dispiace ma “Solo bufale” dovrà continuare a pubblicare sulle sue riviste “peer reviewed”. Previewed”. Perché non prova a pubblicare su <Acta Physica Borneo?>”

In questo caso il Ciufolini , facendo riferimento ad informazioni riservate e non divulgabili a terzi, invita i lettori ad informarsi presso le riviste scientifiche citate su eventuali tentativi di pubblicazione su di esse da parte dello Iorio,; inoltre schermisce una delle riviste internazionali con revisione dei pari su cui il dottor Iorio ha pubblicato, chiamandola Acta Physica Borneo, invece del suo vero nome “Acta Physica Polonica B” .

Dall'esame dei commenti fin qui riportati pubblicati dal prof Ciufolini sul blog 20 centesimi risulta chiaramente la loro natura ingiuriosa, provocatoria e chiaramente finalizzata a sminuire il prestigio autorevolezza scientifica del dottor Iorio, anche in ambito internazionale; si tratta peraltro di commenti idonei ad ostacolare la eventuale carriera accademica del dottor Iorio.

Del resto, a tale proposito va evidenziata la diversità di posizione lavorativa ed autorevolezza tra l'imputato, professore di fisica presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, e la parte civile, professore associato all'università di Lecce; tale differente e posizione era indubbiamente in grado di influenzare i lettori del blog 20 centesimi, facendo propendere gli stessi a favore delle opinioni espresse dal Ciufolini, con conseguente danno di immagine ed alla carriera per l'odierno imputato.

Tale situazione di palese disparità di armi, unitamente al fatto che l'iniziativa di attaccare verbalmente l'avversario, con riferimento alle frasi indicate in imputazione, sia sempre partita dal professor Ciufolini ha evidentemente

determinato nello Iorio uno stato d'ira conseguente al fatto ingiusto altrui, come dallo stesso imputato più volte dichiarato nel suo esame.

Certamente vi è la contestualità tra le offese e le denigrazioni reciproche sul blog da parte dei due odierni contendenti, né vi è una distanza temporale tra i rispettivi commenti tale da escludere, come ritiene, invece, infondatamente, la difesa di parte civile, lo stato d'ira determinato fatto ingiusto altrui, perché l'astio dello Iorio nei confronti del Ciufolini di risalirebbe addirittura 2004, epoca dei loro primi contrasti.

Invero, le frasi offensive oggetto del capo d'imputazione e del presente processo, sono avvenute contestualmente su medesimo blog nel giro di poche settimane, sicché deve ritenersi integrata sotto questo profilo l'elemento temporale cui fa riferimento l'esimente di cui all' art. 599, comma 2, c.p. secondo il quale “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 (ingiuria e diffamazione, ndr) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.

Così, è stato precisato in giurisprudenza che il “fatto ingiusto” può anche non avere rilevanza penale o civile (comunque, nel caso concreto, ci si trovava di fronte ad un licenziamento ritenuto in qualche modo illegittimo) e che anche qualora le offese provengano da un soggetto diverso (il marito, appunto) da chi ha subito l'ingiustizia, esso può andare esente da pena per il riconoscimento della “provocazione” contemplata dalla norma citata (v. Cassazione Pen Sez. V, sentenza 9907/2012).

La stessa sentenza ha ricordato in materia che : *“E', infatti, indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che la causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 11.3.2009, n. 21455, rv. 243506).”*

4. L'esimente della provocazione.

Sussiste, dunque, nella fattispecie in esame la causa di non punibilità della provocazione.

L'esimente *de qua* è disciplinata dall'art. 599, comma 2, c.p., che prevede che non può essere punito colui che con la sua condotta ha integrato il reato in esame nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.

La Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui sopra non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa. (Cassazione penale, Sezione V, sentenza 24 Febbraio 2016, n. 7244).

La Corte ha offerto un'interpretazione del concetto di "immediatezza" rilevante ai fini della riconoscibilità dell'esimente della provocazione, chiarendo che l'immediatezza della reazione debba essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione, in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell'esimente in questione e di frustarne la *ratio*.

Pertanto, affinché sia integrata la provocazione è, dunque, sufficiente che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra che la reazione si esaurisca in una reazione istantanea.

Il dato temporale della reazione, dunque, deve essere interpretato con elasticità. Dunque, la giurisprudenza esclude lo stato d'ira, rilevante ai fini della configurazione della provocazione, se sedimenta nell'agente un sentimento vendicativo che porta alla perpetrazione di un'aggressione lucida e fredda.

Con riferimento al caso di specie, osserva il giudice che la condotta dell'imputato non appare una lucida vendetta ovvero un'aggressione premeditata in danno di un antico avversario a distanza di lungo tempo, bensì la risposta contestuale e susseguente, sia pure in termini offensivi ed aspri, certamente ingiuriosi e diffamatori, a precedenti affermazioni parimenti ingiuriose diffamatorie, per quanto volte velati dal sarcasmo o allusioni criptiche, rivolte in prima battuta da colui che poi ha trasferito la disputa sul piano penale proponendo la querela.

Invero i commenti postati dallo Iorio sul blog 20centesimi oggetto del presente giudizio non sono stati generati autonomamente, ma hanno costituito sempre la risposta ad una originaria provocazione, da parte del professor Ciufolini, il quale, facendo leva sulla propria autorevolezza scientifica, ha ritenuto di screditare pubblicamente il suo antico allievo, che ha reagito in modo improprio al sarcasmo anche offensivo utilizzato dal suo avversario, trovandosi tuttavia in una situazione di obiettiva minore credibilità agli occhi del pubblico, che, unitamente ai comportamenti offensivi del Ciufolini, hanno determinato nello stesso imputato uno stato d'ira che lo indotto a reagire al fatto ingiusto altrui commesso in precedenza.

Conseguentemente sussistono i presupposti per una pronunzia assolutoria nei confronti dello Iorio che va dichiarato non punibile a norma l'articolo 599 comma secondo c.p.p.

Per la contemporanea celebrazione di altri processi il termine per il deposito motivazione va vista in giorni 90.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 530 c.p.p. assolve Iorio Lorenzo dal reato ascrittogli, perché non punibile a norma dell'articolo 599, comma secondo, del codice penale.

Visto l'articolo 544 comma terzo CPT fissa il termine di giorni 90 per la redazione
la motivazione.

Così deciso in Bari, il 21 maggio 2019

Il Giudice

Dott. Ambrogio Marrone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, il 13/05/2019

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Lia Menditto



